

Allegato B)

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI E CRITERI DI UTILIZZO DEGLI STESSI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA DIRETTIVA RECANTE "DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA" ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 607 DEL 4 MAGGIO 2009.

Art. 1 - Finalità

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dalla direttiva regionale adottata con delibera di Giunta regionale n. 607/2009 recante "*Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna*" (in seguito "*Direttiva*"), il presente atto delinea la procedura di formazione di Elenchi di Esperti nonché i criteri di utilizzo dei medesimi, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Agli Elenchi si attinge per soddisfare fabbisogni professionali, tramite contratti di lavoro autonomo, nel rispetto delle tipologie e dei presupposti di legittimità delineati nella Direttiva.

La procedura semplificata, per l'individuazione di esperti esterni, deve essere di regola preferita a quella ordinaria, per evidenti ragioni di economicità e di celerità della procedura, per cui ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.

L'affidamento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale avviene sempre attingendo agli Elenchi; soltanto se non sono disponibili elenchi per il tipo di professionalità richiesta, l'IBACN ha facoltà di procedere all'affidamento diretto, come previsto all'art. 10, comma 4, dell'all. A alla Direttiva.

Art. 2 - Ricognizione preliminare

Il Servizio "Organizzazione e Sviluppo" della direzione generale centrale "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica" della Regione Emilia-Romagna provvede, periodicamente, ad effettuare una apposita ricognizione, presso le strutture organizzative dell'Ente, nonché presso le Agenzie e Istituti, per individuare i fabbisogni professionali esterni cui si fa più frequentemente ricorso, per esigenze straordinarie e in quanto assenti o non disponibili all'interno.

Art. 3 - Avviso pubblico

A seguito della ricognizione di cui all'art. 2, il Servizio "Organizzazione e Sviluppo" predispone un avviso per la formazione di Elenchi di esperti, distinti per:

a) *tipologia di contratto di lavoro autonomo*, in base a quanto individuato all'art. 2 dell'allegato A alla Direttiva, ossia:

- prestazioni d'opera intellettuale di natura professionale, che possono essere rese da persone fisiche che svolgono, in via abituale, attività di lavoro professionale, con titolarità di regolare Partita IVA;
- collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co): che sono incarichi caratterizzati dalla continuità e dal coordinamento da parte di un dirigente regionale;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale: che sono affidabili a persone fisiche che svolgono in via non abituale attività di lavoro autonomo, finalizzati ad ottenere una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola azione o prestazione, senza alcun coordinamento da parte del committente; tali incarichi sono conferibili alla stessa persona fisica solo se comportano, singolarmente o cumulati ad

altri, come previsto dalla Direttiva, una spesa non superiore a 5.000 Euro, al lordo, nel corso di uno stesso anno solare;

b) ambito professionale, che contraddistingue il settore professionale e l'area di attività specialistica.

L'avviso viene pubblicato sia sul sito web istituzionale che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 - Formazione e Gestione degli Elenchi

La formazione e gestione degli Elenchi sono a cura della Regione Emilia-Romagna, Servizio "Organizzazione e Sviluppo" che vi provvede secondo le modalità definite nell'allegato (artt. 4 e 5) della determinazione n.1287 del 04/12/2009.

La "Banca dati informatica degli Esperti", oltre che dagli incaricati del servizio "Organizzazione e Sviluppo", può essere consultata e interrogata informaticamente da uno o più incaricati designati dal Direttore dell'IBACN.

Il Direttore dell'IBACN quando interessato ad attribuire un incarico professionale presenta una richiesta al Servizio "Organizzazione e Sviluppo", specificando le caratteristiche dell'incarico da conferire, redigendo il modulo che è appositamente predisposto dal Servizio precitato e che è messo a disposizione sul sito web "Internos" della Regione.

L'incaricato del Servizio "Organizzazione e Sviluppo" individua, nella "Banca dati informatica degli Esperti", gli esperti che meglio rispondono ai requisiti richiesti, attraverso una procedura -di cui deve essere conservata prova- di interrogazione informatica coerente a quanto espressamente richiesto.

I nominativi selezionati sono segnalati, con copia del relativo curriculum vitae, al Direttore dell'IBACN. I curricula degli esperti selezionati attraverso la "Banca dati informatica degli Esperti", vengono valutati dal Direttore stesso, utilizzando i criteri indicati all'art. 5 ed in conformità alle modalità previste dalla Direttiva.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni sulle incompatibilità previste dall'art. 5 della Direttiva.

Qualora non siano presenti negli Elenchi esperti che rispondano al profilo richiesto, viene avviata la procedura ordinaria. Nel solo caso di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale si procede a conferimento diretto dell'incarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 dell'all. A alla Direttiva.

Qualora sia presente, nell'Elenco pertinente, un solo esperto che risponde alle caratteristiche richieste, si procede comunque alla fase descritta all'art. 5.

Art. 5 Individuazione dell'esperto

La scelta dell'esperto cui affidare l'incarico avviene da parte del Direttore dell'IBACN tramite valutazione comparata dei curricula consegnati, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base dei seguenti criteri di scelta:

a) qualificazione culturale: (al massimo punti 30);

- b) esperienza professionale ulteriore rispetto ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore (al massimo punti 40);

Il Direttore dell'IBACN può anche decidere di integrare la valutazione dei curricula attraverso un colloquio con i primi cinque esperti qualificatisi sulla base della valutazione dei curricula, al fine di acquisire elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e la maggiore coerenza con l'attività da espletare.

I criteri di valutazione del colloquio sono così stabiliti:

- a) qualità della metodologia di lavoro o del progetto di lavoro proposti o modalità di organizzazione dell'attività di lavoro autonomo che si intende adottare (al massimo punti 10);
- b) tempi di realizzazione e/o entità del compenso(al massimo punti 10);
- c) conoscenze ulteriori e specifiche (linguistiche, informatiche, tecniche settoriali) (al massimo punti 10).

Di quanto sopra, ossia dei criteri, anche di dettaglio, e della procedura di scelta dell'esperto a cui affidare l'incarico, è dato conto in un verbale sottoscritto dal Direttore dell'IBACN e da un collaboratore verbalizzante. Il verbale è trattenuto agli atti dell'Istituto.

Nel caso che dalla valutazione dei curricula e dall'eventuale colloquio con gli esperti non emerga il possesso di una professionalità pienamente adeguata all'incarico da ricoprire, il Direttore dell'IBACN, motivando adeguatamente, può decidere di non affidare l'incarico a nessuno degli esperti segnalati e di attivare la procedura ordinaria, in tale caso anche se si tratta di prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale.

Il Direttore dell'IBACN provvede ad acquisire dall'esperto prescelto le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sul possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarate al momento della iscrizione.

Art. 6 Controlli sulle dichiarazioni

Il Servizio "Organizzazione e Sviluppo" effettua verifiche sulla veridicità di quanto attestato dagli esperti cui è stato conferito un incarico professionale.

La verifica avviene a cadenza annuale e a campione, in una quota pari al 5% degli incarichi conferiti da tutte le strutture dell'Amministrazione.

Il campione è individuato tramite sorteggio.

Qualora le dichiarazioni rese dagli esperti risultassero non veritiere o gli stessi non fossero in grado di fornire la documentazione richiesta, attestante le competenze dichiarate, la Regione provvederà alla loro esclusione dagli Elenchi, ferma restando qualsiasi altra azione prevista dal nostro ordinamento.

Art. 7 Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni contenute nella Direttiva, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla legge.